

- nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, la nota datata 11 settembre 2008;
- nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare, l'atto di ripulsa del reclamo datato 3 novembre 2008;
- accertare il fatto che in data 8 aprile 2002 agenti della Commissione si introdussero nell'alloggio di servizio del ricorrente, effettuarono delle foto e presero nota di alcuni elementi e accertare e dichiararne l'illiceità di tale fatto;
- condannare la Commissione a significare per iscritto al ricorrente ogni singolo elemento della documentazione inerente tale fatto;
- condannare la Commissione a provvedere, per iscritto, alla notificazione al ricorrente della documentazione, ivi incluse le fotografie;
- condannare la Commissione a provvedere alla distruzione materiale della documentazione e alla notificazione di tale distruzione materiale;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 225 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 100 000 euro per i danni derivanti dall'illecita introduzione; (b) 100 000 euro per i danni derivanti dall'illecita effettuazione delle fotografie; (c) 25 000 euro per i danni derivanti dall'illecito fatto di aver preso nota di alcuni elementi inerenti gli effetti personali del ricorrente;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 24 aprile 2008 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 225 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;
- condannare la Commissione a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da questo e derivanti dalla mancata significazione della documentazione, a partire da domani e fino al giorno in cui la documentazione sarà significata all'attore, la somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all'emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l'ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;
- condannare la Commissione a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patendi da quest'ultimo e derivanti dalla mancata distruzione materiale, a partire da domani e fino al giorno della distruzione materiale, la

somma di 100 euro al giorno, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno del mese successivo all'emananda sentenza della causa de qua per quanto concerne le somme già maturate nei giorni intercorsi tra domani e l'ultimo giorno del mese in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata, ed il primo giorno di ogni mese successivo a quello in cui la sentenza nella causa de qua sarà emanata in relazione ai diritti, in tale contesto, maturati in quello precedente;

- condannare la Commissione a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione della perizia di parte;
- condannare la Commissione a farsi carico delle spese inerenti l'eventuale redazione della perizia d'ufficio.

Ricorso presentato il 13 giugno 2009 — Nicola/BEI

(Causa F-59/09)

(2009/C 205/91)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversa

Da una parte l'annullamento del provvedimento del Comitato d'appello adottato il 14 novembre 2008 o la sua correzione nella parte in cui attribuisce al ricorrente, invece che al suo avvocato, la ricasazione dei tre membri del Comitato. Dall'altra, l'annullamento delle promozioni decise il 29 aprile 2008 senza aver considerato la posizione del ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esse connessi. Infine, l'accertamento dell'attività di mobbing nei confronti del ricorrente e la condanna della convenuta a cessare detta attività.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il provvedimento del Comitato di Appello e, in ogni caso, correggerlo nella parte in cui attribuisce al De Nicola (invece che al suo avvocato) la ricasazione dei suoi tre componenti e nella parte in cui considera il motivo della ricasazione «una pura e semplice contestazione della decisione del 14.12.2007», invece che la conseguenza delle ammissioni e delle rinunce che quegli stessi tre componenti avevano ingiustamente attribuito al De Nicola;

- annullare le promozioni del 29.04.08 perché decise senza avere considerato la posizione del ricorrente, nonché tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui la valutazione 2007, se del caso, previa dichiarazione della illegittimità delle limitazioni imposte dalle istruzioni impartite dalla Direzione HR;
- accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente e, per l'effetto
- condannare la BEI a cessare detta attività di mobbing ed a risarcire i conseguenti danni fisici, morali e materiali subiti dal ricorrente, oltre al pagamento spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

- condannare la Commissione alla liquidazione delle somme non corrisposte al ricorrente dall'1/1/2009, sino all'effettivo soddisfo, aumentate di rivalutazione ed interessi;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 26 giugno 2009 — Donati/BCE

(Causa F-63/09)

(2009/C 205/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paola Donati (Francoforte sul Meno) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, M. Vandebussche)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE di non dare seguito alla denuncia di presunte molestie psicologiche subite dalla ricorrente, nonché alla richiesta di risarcimento del danno morale da quest'ultima subito

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto contiene una minaccia e un tentativo di intimidazione della ricorrente;
- annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto non contiene una decisione circa l'esito dell'indagine amministrativa e il seguito che si intende dare alla denuncia presentata dalla ricorrente; in subordine, annullare la decisione del comitato esecutivo 16 dicembre 2008 in quanto contiene una decisione «implicita» di archiviare la denuncia della ricorrente e di non adottare conseguenti provvedimenti, in particolare di non avviare il procedimento disciplinare;
- annullare, se necessario, la decisione 16 aprile 2008, che respinge il ricorso speciale della ricorrente;
- condannare la convenuta a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, valutato in via equitativa in EUR 10 000;
- condannare la Banca centrale europea alle spese.

Ricorso presentato il 24 giugno 2009 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09)

(2009/C 205/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (Rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere la proroga dell'applicazione dell'articolo 2, comma 5 dell'allegato VII allo Statuto in favore di sua figlia a partire dall'1° gennaio 2009, e la condanna della Commissione a corrispondere le somme dovute a questo titolo a partire dal 1° gennaio 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittima e, per l'effetto, annullare la decisione dell'Autorità con potere di nomina del 2 aprile 2009, in quanto illegittima e manifestamente infondata in fatto ed in diritto, nonché ogni ulteriore atto e/o decisione antecedente alla medesima, connessa e conseguente, ed in particolare quella del 14 novembre 2008 emessa dal PMO4;